

RGA 3/2018

Ruolo Giudizi Arbitrali

Camera Arbitrale per i contratti pubblici

IL COLLEGIO ARBITRALE

Avv. Michele Lopiano	Presidente
Prof.ssa avv. Luisa Torchia	Arbitro
Prof. Avv. Marcello Clarich	Arbitro

costituito per la risoluzione della controversia insorta tra :

TRAM DI FIRENZE S.P.A., C.F. e P. IVA 05529970484, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., dott. Fabrizio Bartaloni, con sede in Firenze al Borgo degli Albizi n. 16, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Lombardo (C.F. LMBMSM67P12D122P);

e

COMUNE DI FIRENZE, C.F. e P. IVA 01307110484, in persona del Sindaco p.t., Dario Nardella, con domicilio in Firenze alla Piazza della Signoria - Palazzo Vecchio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Sansoni (C.F. SNSNDR54H14B509X), Debora Pacini (C.F. PCNDBR66A71G999B) ed Antonella Pisapia (C.F. PSPNNL69C69C773B) dell'avvocatura comunale;

Premesso che

- con Lodo n. 8 pubblicato in data 18.06.2021, il Collegio Arbitrale, preso atto della transazione intervenuta tra le parti, ha

dichiarato la cessazione della materia del contendere relativa al procedimento arbitrale promosso dalla soc. Tram di Firenze S.p.A.;

- con istanza trasmessa a mezzo pec in data 28.07.2021, il Comune di Firenze e la soc. Tram di Firenze S.p.A., a mezzo dei rispettivi difensori, hanno congiuntamente richiesto la rettifica dell'errore materiale contenuto nel Lodo a pag. 19;
- in particolare, le parti hanno richiesto la correzione dell'errore materiale contenuto nel Lodo a pag. 19, individuato nella seguente locuzione : *“Tanto, per l'idoneità della sentenza - e quindi del lodo - al giudicato con consequenziale garanzia dell'improponibilità in giudizi futuri della medesima domanda”*;
- dal raffronto tra l'atto transattivo *inter partes* ed il contenuto del Lodo, come sopra riportato, emerge effettivamente la sussistenza dell'errore materiale rilevato dalle parti, laddove il Lodo esclude la facoltà di riproposizione della medesima domanda oggetto del giudizio arbitrale, contrariamente a quanto risulta dagli atti e dalle dichiarazioni rese dalle parti;
- preso quindi atto della formale rinuncia delle parti alla convocazione delle stesse innanzi al Collegio;
- visto l'art. 826 c.p.c., il Collegio Arbitrale, come sopra composto,

DISPONE

che il Lodo n. 8 emesso da questo Collegio e pubblicato in data 18.06.2021 sia corretto nei termini seguenti :

a pag. 19, è espunto l'inciso *“Tanto, per l'idoneità della sentenza - e quindi del lodo - al giudicato con consequenziale garanzia dell'improponibilità in giudizi futuri della medesima domanda”*.

Dispone altresì che il presente provvedimento di correzione sia annotato a margine del Lodo stesso.

Così deliberato all'unanimità dal Collegio Arbitrale e contestuale sottoscrizione della presente ordinanza in numero di tre originali presso la Camera Arbitrale in Roma.

Avv. Michele Lopiano (Presidente) _____

Roma, 3 agosto 2021

Prof.ssa avv. Luisa Torchia (Arbitro) _____

Roma, 3 agosto 2021

Prof. Avv. Marcello Clarich (Arbitro) _____

Roma, 3 agosto 2021